



UIL CREDITO ESATTORIE
E ASSICURAZIONI

A tu per tu

La libertà viene dalla conoscenza



**CONGEDO PER LE DONNE VITTIME
DI VIOLENZA DI GENERE**

Circolare INPS n. 65 del 15/4/2016

Per continuare a sostenere le donne che hanno avuto il coraggio di denunciare la violenza subita, dando voce alle donne che ancora sono nel silenzio...

Di seguito alla medesima scheda redatta nel mese di agosto dello scorso anno, torniamo in argomento prendendo spunto dalla pubblicazione della relativa circolare INPS n. 65 del 15/4/2016.

LAVORATRICI INTERESSATE

La lavoratrice dipendente del settore pubblico e privato, che abbia subito violenza, può avvalersi di un **congedo indennizzato per un periodo massimo di 3 mesi** al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati.

Due le condizioni per le lavoratrici del nostro comparto (quello privato):

- ♦ **devono essere titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di prestazione dell'attività lavorativa;**
- ♦ **devono essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri Antiviolenza o dalle Case Rifugio.**

IL PERIODO RICONOSCIUTO

Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi equivalente a 90 giornate di prevista attività lavorativa entro l'arco temporale di 3 anni (si considera, in mancanza di specifiche indicazioni di legge, dalla data di inizio del percorso di protezione certificato).

Può essere fruito su base giornaliera o oraria (nel qual caso per un numero di ore pari alla metà dell'orario medio giornaliero). In assenza di contrattazione, la lavoratrice può scegliere, altrimenti resta vincolata da quanto previsto nel contratto di riferimento.

INDENNITA' RICONOSCIUTA

L'indennità è pari al 100% dell'ultima retribuzione (voci fisse e continuative). In caso di fruizione oraria (come dicevamo metà dell'orario medio giornaliero del mese precedente) spetta nella misura pari alla metà dell'indennità precedentemente indicata.

Per il periodo medesimo spetta alla lavoratrice la contribuzione figurativa, anche nel caso in cui il congedo sia fruito in modalità giornaliera o oraria.

ADEMPIMENTI

La lavoratrice è tenuta a preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell'inizio del congedo, salvi casi di oggettiva impossibilità, indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Deve altresì consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione.

Inoltre occorre presentare domanda alla Struttura Territoriale INPS, di regola prima dell'inizio del congedo (al limite anche lo stesso giorno di inizio dell'astensione). Le lavoratrici che hanno già fruito di periodi di congedo dall'entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015) ad oggi, sono tenute a presentare domanda anche per tali periodi in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati.

PART-TIME

La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale o orizzontale, ove disponibili in organico. Detto rapporto di lavoro deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.